

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 18/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 10 novembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo,  
De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DEL SIG. CORTIULA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. FRIULI V.G.** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Friuli V.G. – Com. Uff. n. 9 dell' 1.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello del Sig. Cortiula Giuseppe come sopra proposto e dispone incamerarsi la  
tassa versata.

**2 – RECLAMO DELLA SOCIETA' ALTA MARCA VALDOBBIADENE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.S.N. 1997/ A.M. VALDOBBIADENE DEL 20.9.2003**– (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque– Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello della società Alta Marca Valdobbiadene di Valdobbiadene (Treviso)  
annullando l'impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara  
sindicata. Si dispone la restituzione della tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr.  
Gerardo, De Luca Comandini Dr. Raffaele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;  
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**3 - RECLAMO DELL' A.C. VENEZIA E SIG. DAL CIN FRANCO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI:**

- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART.16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.
- DELL'INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. DAL CIN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.

**A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.– Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003).

**4 – RECLAMO DELL' U.S. CITTA' DI PALERMO E SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI:**

- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART.16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.
- DELL'INIBIZIONE PER MESI OTTO AL SIG. ZAMPARINI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.

**A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.– Com. Uff. n. 100 del 7.10.2003).

La C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4), accoglie il reclamo dell'A.C. Venezia di Venezia e del Sig. Dal Cin Franco:

- riducendo l'ammenda alla società a €5.000,00
- riducendo l'inibizione al Sig. Dal Cin a mesi due.

Ordina restitursi la tassa versata.

Respinge il reclamo dell' U.S. Città di Palermo di Palermo e del Sig. Zamparini Maurizio e ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003–** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P: – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello della S.S. Calcio Napoli di Napoli come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – RICHIESTA DI AMNISTIA DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG LUCIANO GAUCCI RELATIVA ALLE SEGUENTI SANZIONI:**

- DELL'AMMENDA DI €20.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMA 3 C.G.S. AL SIG. LUCIANO GAUCCI
- DELL'AMMENDA DI €20.000,00 PER VIOLAZIONE DELL' ART. 3 COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ALLA SOCIETÀ A.C. PERUGIA (Delibera della C.A.F – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003).

La C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell'A.C. Perugia di Perugia e del Sig. Luciano Gaucci come sopra proposta.

---

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 11 novembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro